

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1239

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2007

Norme per la promozione
dei comportamenti responsabili delle imprese

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Allegati	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - La responsabilità sociale delle imprese (RSI) è un argomento molto dibattuto al giorno d'oggi. Questo si verifica in particolare perché l'estrema mobilità delle imprese del settore manifatturiero ha creato una durissima concorrenza a livello mondiale che in molte nazioni produce una «corsa verso il basso» per quanto riguarda diritti dei lavoratori, salari, orari e condizioni di lavoro. Fenomeni come il lavoro infantile e in schiavitù non sono in diminuzione e si annidano in molti settori.

Tutti gli Stati si sono dotati (in maniera peraltro variegata) della legislazione necessaria per garantire i diritti dei cittadini lavoratori. In molti Stati, come l'Italia, questa legislazione si è sviluppata particolarmente durante gli ultimi due secoli ed è divenuta molto complessa. Pochissimo esiste invece per quanto riguarda la tutela dei lavoratori delle imprese che operano all'estero. La ragione è che, per molto tempo, gli Stati non hanno sentito la responsabilità di ciò che avveniva fuori dai propri confini. Il crescente processo di globalizzazione ha però reso sempre più stretti i legami tra le diverse zone del mondo fino a raggiungere un livello di integrazione elevatissimo: adesso le decisioni che influenzano la vita di molte persone vengono comunemente prese molto lontano, in altre Nazioni. Da quando la casa madre è in grado di decidere la politica delle sussidiarie locali o comunque trarne vantaggio, la legislazione legata rigidamente ai confini statali ha iniziato a mostrare tutta la sua insufficienza. È sorto, quindi, il problema di come sanzionare quelle decisioni dei privati che producono dei danni in altri Paesi, soprattutto quando l'azione legale nello Stato che ha subito il danno non è percorribile, come spesso succede.

Raramente le imprese vengono chiamate a rispondere dei loro atti negli Stati in cui si verificano i problemi: spesso in queste Nazioni esistono legislazioni molto deboli, accesso alla giustizia difficoltoso e costoso, controlli inefficaci o assenti, magistratura e classe politica deboli o corrotte, e vengono scelte dalle aziende proprio per questi motivi.

Se il controllo delle multinazionali e di tutte le loro sussidiarie è molto complesso, ancora più difficile è controllare i loro fornitori e licenziatari.

Di fronte a queste sfide molti Governi e molti organismi internazionali si sono attivati per cercare di dare delle risposte. I risultati non sono sempre in linea con le attese, ma lo spazio giuridico per prevenire abusi da parte delle grandi imprese si sta lentamente allargando.

Tutte le aziende sono obbligate a rispondere dei loro comportamenti, non solo dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ma anche dai due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali e dalle 183 Convenzioni oltre alla Dichiarazione del 1998 sui diritti fondamentali e principi del lavoro dell'Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO).

Alcune sono già chiamate a farlo nei tribunali (per esempio negli Stati Uniti e nel Regno Unito), altre sono chiamate sempre più a rispondere ai consumatori di come si comportano non solo nel loro Paese, ma anche all'estero o di come si comportano i loro fornitori o licenziatari. Nel tempo si sono aggiunti altri documenti e standard internazionali come le Linee guida per le multinazionali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),

aggiornate nel 2000, il *Global Compact*, la certificazione per la responsabilità sociale (SA 8000).

La Commissione europea, nella comunicazione COM(2002) 347 del 2 luglio 2002, relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile, ha definito il concetto di responsabilità sociale delle imprese come «l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti delle imprese con le parti interessate» ed ha delineato un quadro d'azione volto a promuovere l'adozione di strumenti di responsabilità sociale da parte delle imprese.

In Francia, con il decreto n. 2002-221 del 20 febbraio 2002 è stato introdotto l'obbligo di inserire informazioni di carattere sociale e ambientale nei rapporti dei consigli di amministrazione.

Questo disegno di legge ha per scopo l'adozione di provvedimenti che hanno l'obiettivo di responsabilizzare le imprese e di scoraggiarle dall'utilizzare soggetti e forme produttive che violano i diritti delle persone o che danneggiano l'ambiente.

L'assunto centrale di questa proposta è che gli abusi sono favoriti dalla segretezza, perché quanto più elevata è la convinzione di non venire scoperti, tanto più forte è la tentazione di compiere gli abusi. Ecco perché il primo obiettivo che si pone questo disegno di legge è quello della trasparenza rispetto alle condizioni sociali ed ambientali in cui avviene la produzione. Trasparenza che si concretizza nell'obbligo, per le imprese di maggiori dimensioni, di redigere annualmente un rapporto socio-ambientale.

Questa scelta è animata anche dalla convinzione che in un'economia di mercato i consumatori possono svolgere un ruolo fon-

damentale per orientare le scelte delle imprese, nella misura in cui dispongono delle informazioni necessarie per poter effettuare le loro scelte di acquisto.

A questo scopo questo disegno di legge affida al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) il compito di condurre indagini e promuovere l'informazione dei cittadini.

Per favorire la diffusione di sistemi di certificazione della responsabilità sociale nelle piccole e medie imprese, questo disegno di legge istituisce un Fondo finalizzato all'assegnazione di incentivi, seguendo il modello adottato con successo da alcune regioni. Grazie proprio a questo tipo di interventi infatti l'Italia ha raggiunto l'importante primato di essere il Paese con più aziende certificate secondo lo standard SA 8000, a livello mondiale.

A tutela del diritto dei consumatori a una scelta bene informata, viene introdotto l'obbligo di indicare sulle etichette in modo chiaro il Paese di origine dei prodotti.

Per promuovere acquisti responsabili da parte delle pubbliche amministrazioni, come prevedono anche gli orientamenti dell'Unione europea, si chiede al Governo di emanare apposite direttive.

Per favorire la trasparenza, si chiede al Governo di emanare e tenere aggiornata una lista nera delle imprese che hanno riportato condanne per reati a carattere sociale o ambientale.

Infine, si prevede l'abrogazione dell'articolo 507 del codice penale, una reminiscenza dell'ordinamento fascista, che vieta il boicottaggio. È prevista l'abrogazione di tale norma, perché limita fortemente il diritto dei consumatori ad organizzarsi e ad esercitare il loro diritto di scelta, così importante per orientare il mercato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato italiano promuove l'attuazione dell'articolo 41 della Costituzione e l'applicazione delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia che tutelano l'integrità dell'ambiente e i diritti umani, economici, sociali e sindacali, responsabilizzando consumatori e imprese attraverso misure che favoriscono il consumo consapevole e la trasparenza economica.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) subfornitori: tutte le imprese italiane ed estere che effettuano per conto di un'impresa committente, operante sul mercato italiano, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima o che forniscono all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica della committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente;

b) fornitori: tutte le imprese produttive estere che producono sulla base di una autonoma programmazione e che, in forma diretta o tramite intermediari commerciali, riforniscono le imprese operanti sul mercato italiano di materie prime, prodotti agricoli, semilavorati o prodotti finiti.

Art. 3.

(Rapporto socio-ambientale)

1. Le imprese con fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro hanno l'obbligo di redigere un rapporto socio-ambientale contenente informazioni relative alle condizioni sociali e ambientali in cui sono stati ottenuti i beni e i servizi posti sul mercato.

2. Il rapporto socio-ambientale forma parte integrante del bilancio.

3. Il rapporto socio-ambientale contiene le informazioni indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) stabilisce la struttura e i contenuti analitici del rapporto socio-ambientale. Il CNEL elabora altresì le linee guida per la redazione del rapporto socio-ambientale, rivolte a specifici settori di attività.

5. Per quanto attiene alle responsabilità, alla pubblicazione, alle inadempienze, ovvero a quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile nonché delle leggi speciali in materia di bilancio.

6. Il primo comma dell'articolo 2423 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e, nel caso di fatturato annuo superiore ai 10 milioni di euro, dal rapporto socio-ambientale».

Art. 4.

(Consultazione dei rapporti socio-ambientali delle imprese)

1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione, gratuitamente, dei rapporti socio-ambientali presso le camere di commercio, in-

dustria, artigianato e agricoltura e di ottenere copia dietro corrispettivo. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano operativo e finanziario, finalizzato a consentire la consultazione, anche per via telematica, dei rapporti socio-ambientali delle imprese.

Art. 5.

(Potere d'indagine)

1. Il CNEL esegue indagini conoscitive, di natura generale, per verificare l'applicazione delle convenzioni internazionali prese a riferimento dalle imprese per la redazione dei rapporti socio-ambientali, dando priorità ai settori produttivi e commerciali in cui si presume più elevato il rischio che siano violate.

2. Il CNEL può:

a) richiedere alle imprese, enti o persone, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini delle indagini di cui al comma 1;

b) disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato;

c) recarsi all'estero per audizioni e per visite concordate;

d) avvalersi della collaborazione di istituzioni internazionali competenti, di sindacati e di associazioni;

e) avvalersi della consulenza di esperti, società di consulenza e società di certificazione con cui può stipulare convenzioni.

3. Il segreto istruttorio è mantenuto secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e limitatamente ai documenti e alle informazioni non incluse nel rapporto socio-ambientale.

4. I soggetti a cui sia stato richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria

fino a 50.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 100.000 euro se forniscono informazioni ed esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 6.

(Attività di ricerca e di informazione)

1. Il CNEL esegue ricerche di natura economica, sociale ed ambientale, comprese quelle riguardanti la composizione finale dei prezzi, per fornire ai consumatori le più ampie informazioni sul contesto economico, sociale e ambientale in cui è avvenuta ogni fase produttiva e commerciale dei beni e servizi collocati sul mercato italiano.

2. Il CNEL provvede alla più ampia diffusione dei risultati delle proprie indagini e delle proprie ricerche, con bollettini periodici, con spazi televisivi messi a disposizione dalle emittenti pubbliche, con produzione di pubblicazioni monografiche e audiovisivi, con servizi offerti ai mezzi di stampa, alle radio e alle reti televisive.

3. Il CNEL, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvede a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi sociali ed ambientali connessi alla produzione e al consumo, nonché, d'intesa con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, a definire l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, al fine di educare gli studenti a scelte di acquisto responsabili nei confronti dell'ambiente e dei diritti umani, sociali e sindacali.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal comma 4 dell'articolo 5, affluiscono all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate al CNEL, e sono da questo destinate alla realizzazione delle finalità del presente articolo.

Art. 7.

(Diritto di denuncia)

1. Qualsiasi cittadino può ricorrere alla magistratura, a nome proprio o in rappresentanza di gruppi ed associazioni, sia italiane sia estere, per segnalare violazioni dei diritti della persona, dei lavoratori, delle comunità locali, da parte di imprese che operano sul mercato italiano, da parte di loro licenziatari ovunque collocati, o da parte di strutture produttive estere che riforniscono le imprese operanti sul mercato italiano in qualità di fornitori o subfornitori.

Art. 8.

(Promozione della certificazione della responsabilità sociale)

1. Al fine di incentivare le piccole e medie imprese alla certificazione della responsabilità sociale delle aziende e dei prodotti, secondo *standard* riconosciuti a livello internazionale, quali quelli indicati nell'allegato 2 alla presente legge, è istituito, a decorrere dall'anno 2007, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con dotazione complessiva di 15 milioni di euro annui.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CNEL, vengono definiti i criteri e le disposizioni finalizzate all'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di scelta dei settori e dei prodotti da incentivare.

Art. 9.

(Indicazione del Paese d'origine)

1. Ogni prodotto commercializzato sul territorio nazionale deve recare l'indicazione del Paese di origine. Nel caso di prodotti che incorporano componenti o fasi di lavoro avvenute in più Paesi, nell'etichettatura devono essere evidenti i Paesi che, in materie prime e ore di lavoro, hanno contribuito maggiormente alla produzione del bene.

Art. 10.

(Acquisti della pubblica amministrazione)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze promuove l'acquisto da parte della pubblica amministrazione di prodotti che hanno ottenuto le certificazioni ambientali e sociali di cui all'allegato 2.

Art. 11.

*(Elenco delle imprese
che hanno riportato condanne)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, istituisce, aggiorna e rende disponibile al pubblico, l'elenco delle imprese che hanno riportato condanne per i reati di corruzione, i reati di natura sociale, con particolare riferimento all'impiego di lavoro minorile, i reati di natura economica quali il falso in bilancio e la malversazione, o i reati di natura ambientale, nonché violazioni delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, utilizzo del lavoro nero e violazione dei diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 12.

(Aggiornamento degli allegati)

1. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aggiorna con decreto gli allegati 1 e 2 alla presente legge, sentito il parere del CNEL.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 40 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2007-2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

*(Abrogazione dell'art. 507
del codice penale)*

1. L'articolo 507 del codice penale è abrogato.

ALLEGATO 1

(articolo 3)

Il rapporto socio-ambientale allegato al bilancio annuale contiene informazioni su:

a):

1) l'organico totale e le assunzioni, distinguendo i contratti a durata determinata e i contratti a durata indeterminata e analizzando le eventuali difficoltà di reclutamento, i licenziamenti e i loro motivi, gli straordinari, l'utilizzo di mano d'opera esterna alla società;

2) le informazioni relative ai piani di riduzione degli effettivi e di salvaguardia dell'impiego, alle attività di riqualificazione, alle riassunzioni e alle misure di accompagnamento;

b) l'organizzazione dell'orario di lavoro, la sua durata per i dipendenti a tempo pieno e per quelli a tempo parziale, l'assenteismo e i suoi motivi;

c) le remunerazioni e la loro evoluzione, le cariche sociali, l'applicazione dello statuto dei lavoratori, l'uguaglianza professionale tra donne e uomini;

d) le relazioni professionali e il bilancio degli accordi collettivi;

e) le condizioni di igiene e di sicurezza;

f) la formazione;

g) l'impiego e l'inserimento dei lavoratori portatori di *handicap*;

h) le opere sociali;

i) la rilevanza del lavoro dato in subappalto.

Il rapporto socio-ambientale espone il modo in cui la società considera l'impatto territoriale delle sue attività per quanto riguarda l'impiego e lo sviluppo regionale.

Descrive, eventualmente, le relazioni intrattenute dalla società con le associazioni di inserimento, gli istituti scolastici, le associazioni di difesa dell'ambiente, le associazioni di consumatori e le popolazioni della zona.

Indica la rilevanza del lavoro dato in subappalto e il modo in cui la società promuove presso le ditte subappaltatrici e verifica il rispetto da parte delle sue filiali delle disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Indica, inoltre, il modo in cui le filiali all'estero dell'impresa tengono conto dell'impatto delle loro attività sullo sviluppo regionale delle popolazioni locali.

Inoltre il rapporto socio-ambientale deve contenere le seguenti informazioni relative alle conseguenze dell'attività della società sull'ambiente, date in funzione della natura di questa attività e dei suoi effetti:

a) il consumo delle risorse idriche, materie prime e energia con, eventualmente, le misure prese per migliorare l'efficienza energetica e il ricorso alle energie rinnovabili, le condizioni d'utilizzo dei suoli, le immissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rumori e gli odori molesti e i rifiuti;

b) le misure adottate per limitare l'impatto sull'equilibrio biologico, sugli ambienti naturali, sulle specie animali e vegetali protette;

c) i procedimenti di valutazione o di certificazione intrapresi nell'ambito della gestione ambientale;

d) le misure eventualmente adottate per assicurare la conformità dell'attività della società con le disposizioni legislative e regolamentari che si applicano in questo ambito;

e) le spese sostenute per prevenire le conseguenze dell'attività della società sull'ambiente;

f) l'esistenza all'interno della società di servizi di gestione ambientale, la formazione e l'informazione dei dipendenti al riguardo, i mezzi dedicati alla riduzione dei rischi per l'ambiente così come l'organizzazione dei servizi per fronteggiare incidenti che causano inquinamento, con conseguenze anche al di fuori degli stabilimenti della società;

g) l'ammontare delle coperture e garanzie per i rischi nell'ambito ambientale, salvo se questa informazione potesse causare un danno serio per la società in una controversia in corso;

h) l'ammontare delle indennità versate durante l'esercizio in applicazione di decisioni giudiziarie in ambito ambientale e le azioni portate avanti in riparazione dei danni causati all'ambiente;

i) tutti gli elementi sugli obiettivi che la società assegna alle sue filiali all'estero relativamente alle lettere da *a)* ad *f)*.

ALLEGATO 2

(articolo 8)

Standard internazionali per la certificazione delle organizzazioni e dei prodotti, cui si rivolgono gli interventi di promozione stabiliti dall'articolo 8:

Standard per la Social Accountability (SA 8000);

Forest Stewardship Council (FSC);

Marine Stewardship Council (MSC);

Eco-management and audit scheme (EMAS);

Ecolabel;

International organization for standardization (ISO 14000).

